

ASSOCIAZIONE UROBURO – ONLUS

Via Meraviglia 7

20900 – MONZA – MB

Cod. fisc. 94628420153

Iscritta all'anagrafe delle ONLUS

* * * * *

VERBALE ASSEMBLEA 10 ottobre 2020

In data 10 ottobre 2020 alle ore 16.30 in Monza orto di via Riva, ha luogo l'assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, dell'ASSOCIAZIONE "UROBURO – O.N.L.U.S.". A sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio Giorgio Giani ed i presenti chiamano a fungere da segretario Maurizio Isolani. Il presidente verifica la presenza dei consiglieri Danilo Civati, Diego Fiorucci, Martin Etchevers, Maurizio Isolani, Marcello Silvestri, Luca Marcon. Verifica inoltre la presenza in proprio di 11 soci su 15.

Fa quindi presente che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara aperta la seduta e valida per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 16.20

Il presidente

(Giorgio Giani Tagliabue)



il segretario

(Maurizio Isolani)



STATUTO ASSOCIATIVO

DENOMINAZIONE

- 1) È costituita l'associazione "UROBURO ONLUS", assumerà la denominazione "UROBURO – Ente del Terzo Settore" o, in breve "UROBURO – ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
- 2) Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

SEDE

- 3) L'associazione ha sede nel comune di Monza. L'assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

SCOPO

- 4) L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della formazione; con l'obiettivo della tutela delle persone svantaggiate o comunque con disabilità. Rientando nelle fattispecie dell'art. 5 comma 1 lettere q), s), w), z) Si propone in particolare di:
 - Dare un senso ed un progetto di vita alle persone con disabilità per poter vivere in autonomia una vita piena, in particolare nel momento in cui mancheranno i riferimenti familiari. Organizzare residenzialità attive nelle quali ognuno dà per quello che può e riceve per quello che necessita
 - Gestione di strutture per il "dopo di noi" anche in forma di condominio solidale a favore di persone con disabilità.
 - Formazione nei confronti di soggetti disabili e loro famiglie per l'avvicinamento ad una residenzialità autonoma.
 - conoscere e studiare i reali bisogni della persona con disabilità, instaurando, se possibile, un legame con la famiglia;
 - ottenere miglioramenti nello stato di disabile e scoprire le sue potenzialità per l'inserimento nella società civile;
 - offrire ambienti e spazi nei quali la persona con disabilità possa vivere in armonia e nel pieno dei propri diritti e doveri di cittadino;
 - sensibilizzare il territorio alla realtà della disabilità o dell'emarginazione;
 - intervenire presso le istituzioni pubbliche, ai fini di far applicare le leggi nazionali e regionali sull'handicap, nonché per sensibilizzare le stesse alle problematiche inerenti.
 - Gestione di orto solidale quale laboratorio per l'inserimento delle persone con disabilità nel tessuto sociale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs 117/17.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altri enti o istituzioni.

DURATA

- 5) La durata dell'associazione è illimitata.

PATRIMONIO

- 6) Il patrimonio dell'associazione è rappresentato dai seguenti beni:

- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili e immobili che diverranno in futuro di proprietà dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi elargiti da istituzioni comunitarie e organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi occasionali e sottoscrizioni varie;
- altre entrate non incompatibili con le finalità dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il revisore o il collegio dei revisori dei conti, se nominato.

ASSEMBLEA

- 8) I soci sono convocati in assemblea dal consiglio tutte le volte che quest'organo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa

nelle sedi dell'associazione, oppure inviata con mezzo idoneo quali fax, e-mail, posta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché, se previsto, del bilancio sociale;
- nomina dei componenti il consiglio direttivo, del presidente e dell'eventuale vicepresidente;
- nomina del revisore o del collegio dei revisori dei conti;
- approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- altri argomenti assegnati dalla legge o dallo statuto.

10) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

11) Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12) Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

13) Se non diversamente previsto, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, al quale spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. E' facoltà del consiglio delegare i poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione

chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

- 15) Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente ed all'occorrenza un vicepresidente, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate..
- 16) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
- 17) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18) Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 19) Il consiglio elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci; predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale d'esercizio; cura la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'associazione; predispone, se previsto il bilancio sociale; gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Dlgs 117/2017; convoca le assemblee dei soci

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 20) Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

REVISORE O COLLEGIO REVISORI

- 21) E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

ASSOCIATI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 22) Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione, tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione cosicché risulti garantita la effettività del rapporto associativo e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà

determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

- 23) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia é in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili.
- 24) L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 25) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.
- 26) Ai sensi dell'art. 8 Dlgs 117/2017 all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto e di quelle direttamente connesse.
- 27) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs 117/2017 qualora attivo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del d.lgs 117/2017..

NORME APPLICABILI

28) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

29) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Dlgs 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Monza, 10 ottobre 2020



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMB UT MONZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1293
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/10/2020 REGISTRATO IL 22/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001293

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94628420153 ASSOCIAZIONE SOCIALE "UROBURO "
ID. TELEMATICO: TNT21L001293000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94628420153

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
RICHIESTA REGISTRAZIONE PEC 80162 DEL 12.10.2020
EMERGENZA COVID 19